



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 10.11.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.09.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2017

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446, disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Trezzo sull'Adda.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma 1 con conseguente sottrazione indiscriminata all'uso pubblico.

3. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, con disponibilità completa e continuativa dell'area, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

4. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente e comunque non sono caratterizzata dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

5. Per "occupazione ricorrente" si intende l'occupazione, realizzata dal medesimo soggetto, che si ripeta almeno una volta al mese o che sia programmata secondo uno specifico calendario.

Art. 3 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE.

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, sono soggette a specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Funzionario Responsabile del Comune, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni realizzate senza la prevista concessione od autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di concessione, alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune apposita domanda, 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione (eccetto per le occupazioni d'urgenza disciplinate dall'art. 18 e per le occupazioni per scopi politici, campagne informative, attività di sensibilizzazione e promozione disciplinate dall'art. 16 lett. B) punto f);

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico con riferimento esatto del nr. civico che si chiede di occupare e la sua consistenza (espressa sia in metri quadrati che lineari);
- c) la sua durata con l'indicazione dei giorni e per ciascun giorno del termine iniziale e finale;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare, le modalità di utilizzazione dell'area;
- e) i titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, atti notori, etc.) previsti, ovvero da essi per legge esentati, per lo svolgimento dell'attività per cui è richiesta l'occupazione da allegare all'istanza o da dichiarare negli estremi se

trattasi di norme di esenzione o di atti rilasciati da altro organo della Pubblica Amministrazione;
f) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
h) eventuale documentazione integrativa necessaria a valutare l'opportunità di concedere l'occupazione.

3. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda quali in particolare il disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro che dovranno risultare dall'atto di concessione del suolo.

4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse e previste nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni per l'autocertificazione di stati di fatto e/o requisiti per cui non è stabilito il rilascio di titoli abilitativi e/o autorizzazioni;

5. Le occupazioni realizzate per l'attuazione di opere pubbliche e/o lavori e/o servizi appaltati dal Comune ovvero in convenzione con lo stesso, qualora non diversamente stabilito nei capitolati o negli accordi sottoscritti dalle parti, si intendono realizzate in nome e per conto della Stazione appaltante, pertanto non sono soggette al pagamento del COSAP. Il Responsabile del procedimento provvederà a concedere d'ufficio l'occupazione del suolo in favore dell'aggiudicatario, qualora questi ne abbia necessità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico, individuandone l'esatta ubicazione e modalità d'uso.

Art. 5 - ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE.

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento o del servizio in relazione all'art. 4 comma 2 lett. e), sulla base della struttura organizzativa e funzionigramma vigente.

2. Il Responsabile del procedimento o del servizio, accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione dell'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.

3. Il Responsabile può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data del ricevimento degli atti richiesti.

4. Il Responsabile acquisisce, ove lo ritenga opportuno, i pareri necessari dai competenti uffici.

Art. 6 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Il Responsabile del procedimento competente per tipologia dell'occupazione, conclusa l'istruttoria e dopo aver determinato l'eventuale cauzione, rilascia le concessioni o le autorizzazioni di competenza, subordinandole al pagamento del canone, se dovuto.

2. Le concessioni e le autorizzazioni, oltre a tutti gli elementi necessari per la loro validità, devono contenere:

- i dati identificativi del concessionario o dell'autorizzato;
- la tipologia dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione con indicazione del termine iniziale e finale;
- l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico concessi/autorizzati, indicazione di corrispondenti numeri civici, oltre alla superficie espressa in metri lineari e in metri quadrati;
- allegazione di disegno illustrativo della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro ai fini della adozione di ulteriori provvedimenti di modifica della viabilità stradale mediante apposita ordinanza;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- le prescrizioni cui l'atto è soggetto;
- l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.

3. Il Funzionario responsabile effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità e sulla base degli eventuali pareri espressi dagli uffici, nonché degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

4. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Capo II - Prescrizioni Tecniche

Art. 7 - CAUZIONE

1. Le occupazioni comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione, sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri.

3. Al termine dell'occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, sentito il titolare dell'autorizzazione e previa verifica dei luoghi, apposito verbale di riconsegna dell'area attestante lo stato di fatto della medesima.

4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale suddetto a garanzia di eventuali spese di ripristino.

Art. 8 - DINIEGO.

1. Il rilascio delle concessioni e o autorizzazioni è negato con l'emissione di apposito provvedimento, adeguatamente motivato, da parte del Funzionario competente e con la procedura indicata nell'art. 5 del Regolamento.

Art. 9 - DECADENZA.

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a sanzione amministrativa di cui all'art. 31 del regolamento.

Art. 10 - REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE.

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, per comprovati motivi di interesse pubblico.

2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Funzionario responsabile competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.

3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Non danno diritto ad altra indennità.

Art. 11 - RINNOVO E PROROGA.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare apposita domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, indicando la durata per la quale viene richiesta il rinnovo e gli estremi della concessione che intende rinnovare.
3. Per le occupazioni temporanee il titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 2 giorni prima della scadenza e con le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione e gli estremi dell'atto che intende prorogare.
4. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
5. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
6. Il Funzionario responsabile competente decide in merito alle richieste di proroga e di rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di carattere amministrativo e tecnico.
7. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 12 - DURATA.

1. Le concessioni possono essere rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove ed ulteriori condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Funzionario sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 13 - RESPONSABILITA' PER DANNI.

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. Al termine dell'occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate ripristinando il suolo pubblico con le modalità e le prescrizioni fissate dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede immediatamente d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto, utilizzando anzitutto la cauzione versata.

Art. 14 - OBBLIGHI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste ed autorizzate;
 - c) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui o arrecare danni a terzi;

- d) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - e) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari, fatte salve eventuali migliorie debitamente autorizzate, apportate a sua cura e spese.
4. Il Funzionario responsabile competente può impartire particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo di occupazione richiesta.
5. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, nel rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
6. Quando per l'esecuzione di lavori od opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali di vario tipo, nella domanda devono essere indicati i termini per il trasporto di tali materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima.
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva o l'omessa occupazione concessa, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
- a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 16 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in mq o in mt lineari con arrotondamento all'unità superiore e non si fa luogo all'assoggettamento per occupazioni inferiori a mezzo mq. Per il calcolo della superficie in mq. si tiene conto della proiezione a terra del mezzo, da intendersi lo spessore.

b) AREE DESTINATE A PARCHEGGIO.

- 1. Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione.
- 2. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di

riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o, comunque, quella risultante dal provvedimento di concessione.

c) AREE DI MERCATO ATTREZZATE.

1. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio delle attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno detto vincolo stabile di destinazione.

2. Per le occupazioni permanenti effettuate in dette aree la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento rilasciato ai sensi delle normative vigenti.

d) IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché quelle con altre strutture di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO IN GENERE.

1. Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti al punto A) lettera a) del presente articolo.

b) AREE DI PARCHEGGIO.

1. Nelle aree vincolate a parcheggio con apposito atto deliberativo, gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è convenzionalmente fissata in mq. 10, corrispondente a singolo posto auto.

2. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'Amministrazione può tuttavia limitare la durata di detta sosta imponendo un onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

3. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al punto B) lettera a) di questo articolo.

c) MERCATI SETTIMANALI.

1. Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è normato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

2. Non si tiene conto della superficie delle tende sovrastanti i banchi di vendita anche se sporgenti rispetto i banchi stessi. Il Canone per lo spazio assegnato è dovuto anche se il titolare del posteggio non lo occupa.

d) SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Per le attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto unico di autorizzazione, comprendente lo spazio per le attrazioni per il periodo specificatamente consentito e quello realizzato con i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone, allocati al di fuori della zona di esercizio e nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale. L'occupazione con i mezzi di abitazione non può aver luogo prima di 5 (cinque) giorni dall'inizio del parco di divertimento e deve terminare non oltre 15 (quindici) giorni dalla fine. L'istanza di autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli viaggianti dovrà riportare oltre alla descrizione delle attrazioni anche il contingente delle unità abitative al seguito in numero non superiore a tre per attrazione. L'istanza di autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli viaggianti dovrà riportare oltre alla descrizione delle attrazioni anche i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone al seguito in numero non superiore a tre per concessionario.

e) IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc., sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 19 del presente regolamento. Sono altresì soggetti ad autorizzazione e Canone gli spazi occupati per la messa in sicurezza degli edifici che minacciano rovina.

2. La superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto occorre fare riferimento per l'individuazione della superficie ad uso cantiere.

3. Non sono assoggettate a canone le occupazioni effettuate per attività edilizia esclusivamente poste in essere per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, commi 1,2 e 3 della Legge 27.12.1997 n. 449 e

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori e/o opere debitamente approvati dalle autorità competenti devono riguardare unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e loro pertinenze situate nel centro abitato;
- i lavori di rifacimento, manutenzione, abbellimento facciate di edifici devono riguardare almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'intera facciata dell'edificio oggetto dell'opera;
- l'esonero non potrà essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi (1 anno);
- il richiedente dell'occupazione deve presentare al Comune apposita domanda così come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

f) OCCUPAZIONI PER SCOPI POLITICI, CAMPAGNE INFORMATIVE, ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE/PROMOZIONE

1. Al fine di salvaguardare aree cittadine di particolare rilevanza e la sicurezza dell'utenza della strada, sono individuate sul territorio le aree pubbliche, così come riportate nel piano allegato (all.to B) che possono essere concesse per l'occupazione mediante strutture mobili (banchetti, tavoli, sedie, gazebo e similari) per scopi politici, informativi e/o divulgativi.

2. Non rientrano tra queste le occupazioni da parte di enti non commerciali di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici.

3. L'eventuale collocazione di Impianti tecnici deve rispettare le norme di sicurezza, acustiche e minimizzare l'impatto estetico. Altresì la collocazione di coperture a terra deve rispettare il disegno ed i colori della pavimentazione.

Quando l'occupazione insista sulle aree del piano (all.to B) non vi è l'obbligo di presentare planimetria con ingombro delle strutture utilizzate di cui agli artt. 4 e 6, essendo sufficiente citare il nr. dello spazio e la via.

g) PROPAGANDA POLITICA

Per consentire la massima fruibilità delle aree, quando l'occupazione venga effettuata da parte di organizzazione politica limitatamente ad uno spazio entro i 10 mq, la domanda deve pervenire tra i 30 e i 7 giorni lavorativi antecedenti la singola data utile per la quale è richiesta l'occupazione. Ogni domanda può contenere massimo nr. 3 occupazioni e in aree diverse nella stessa giornata.

Quando l'occupazione venga richiesta per svolgere iniziative ai fini di propaganda politica che richiedano una superficie superiore ai 10 mq la domanda deve pervenire tra i 30 e i 15 giorni antecedenti la prima data utile per la quale è richiesta l'occupazione.

La domanda in ogni caso, entro i termini deve essere formulata su apposito modulo e depositata allo Sportello SpazioPiù del Comune ovvero inviata a mezzo pec.

L'assegnazione dovrà essere effettuata dal responsabile del Servizio competente in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (fa fede la data e l'orario di ricevimento indicato sul timbro di ricevuta apposto dall'ufficio comunale ricevente oppure l'orario di trasmissione della pec al Comune).

Art. 17 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.

2. L'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche è consentito nelle aree individuate con apposita deliberazione del Comune.

3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti per ciascun giorno, ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri di distanza.

Art. 18 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante mail, PEC al fine della verifica del rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. Negli orari di funzionamento del comune, l'occupazione d'urgenza deve essere comunicata contestualmente al verificarsi via telefono alla Polizia Locale, fatta salva la competenza di altri uffici, oltre che per scritto nelle forme e nei modi sopra indicati.

2. La Polizia Locale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.

3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

Art. 19 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI E DI BREVE DURATA

Le occupazioni occasionali o di breve durata, in ragione delle esigenze tecniche e di verifica delle condizioni di cui agli articoli 2 e 6, soggiacciono alle medesime disposizioni delle altre occupazioni, anche al fine dell'adozione per tempo di eventuali provvedimenti di modifica della viabilità.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I - Principi generali

Art. 20 - ISTITUZIONE DEL CANONE.

1. Il Comune di Trezzo sull'Adda, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 21 - OGGETTO DEL CANONE.

1. Le occupazioni cui all'allegato "A", permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal Regolamento e secondo gli importi deliberati.

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

3. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata dell'occupazione.

4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica l'importo corrispondente alla superficie prevalente.

6. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

7. Per la concessione di un'area unitaria con più di una tipologia di occupazione insistenti sulla stessa, ai fini del calcolo del canone, saranno applicati distintamente i criteri previsti per la singola tipologia di occupazione e per gli spazi effettivamente impegnati da ciascun ingombro.

A titolo esemplificativo si riporta il caso delle tende da sole con sottostanti tavolini per la somministrazione: saranno calcolate ai fini del canone, da un lato la metratura occupata dalle tende da sole, sottratta la superficie dei sottostanti tavolini e dall'altro la sola superficie dei tavolini. I due diversi importi facenti capo a coefficienti di calcolo diversi, saranno sommati e determineranno il canone dovuto per l'area effettivamente occupata

Art. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE

1. Le strade e le aree del territorio comunale sono classificate in n. 2 categorie, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, intensità di traffico.

2. Ai fini della classificazione si individuano le strade nelle seguenti 2 categorie:

CATEGORIA I

Via Adda	Via Giotto	P.za Nazionale
Via Alzaia	Via D.C. Gnocchi	P.za Omodei
Via Antonio da Trezzo	P.le Gorizia	Via S. Pellico
Via Bettino da Trezzo	Via A. Gramsci	Via P. Pozzone
Via C. Battisti	Via Mons. Grisetti	Via Quarto
Via G. Bazzoni	Via F. Guarnerio	Via Risorgimento
Via C. Biffi	Via Giovine Italia	Via Rocca
Via E. Brasca	Via Jacopo da Trezzo	Via Roma
Via P.B. Calvi	P.za Italia	Via A. Sala
Via G. Carcassola	P.za Libertà	P.za S. Bartolomeo
Via C. Cavour	V.le Lombardia	Via S. Caterina
P.zza A. Cereda	P.le 1° Maggio	Via S. Marta
P.zza V. Crivelli	Via A. Manzoni	P.za S. Stefano
Via Dante	Via G. Marconi	Via Torre
Via A. De Magri	Via P. Marocco	Viale Trento e Trieste
Via G. Donizetti	L.go G. Matteotti	Via Valverde
Via Ermigli	Via C. Mazza	Via E. Vanoni
Via E. Fermi	Via G. Mazzini	Via B. Visconti
Via Fiume	Via Michelangelo	Viale Vittorio Veneto
Vicolo Filanda	Via Milazzo	Via XI Febbraio
Via L. Galli	Via dei Mille	Via XXV Aprile
Via G. Garibaldi	P.za A. Moro	

CATEGORIA II

Tutte le rimanenti Vie e/o Piazze.

3. L'importo relativo alle due categorie viene così graduato:

Categoria Prima: coefficiente 1

Categoria Seconda: coefficiente 0,8

Art. 23 - DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. L'importo del canone per ciascuna fattispecie di occupazione è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

I	Occupazioni con chioschi per la vendita di giornali, riviste e pubblicazioni in genere	coefficiente 3,20
II	Occupazioni con chioschi - banchi - autobar e simili per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o per la somministrazione di alimenti o bevande	coefficiente 1,00
III	Occupazioni con banchi o simili per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o la somministrazione di alimenti o bevande nelle aree di mercato	coefficiente 0,125
IV	Occupazioni con ponteggi o cantieri edilizi	coefficiente 0,60
V	Occupazioni con tavoli, sedie, esposizioni di merci in area antistante i pubblici esercizi	coefficiente 1,00
VI	Occupazioni con tende fisse o retrattili	coefficiente 0,30
VII	Occupazioni od esposizioni di merci in area antistante gli esercizi commerciali	coefficiente 0,80
VIII	Occupazioni con banchi e simili in occasione di fiere, sagre per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o per la somministrazione di alimenti o bevande, a tale occupazione si applica comunque il canone minimo di € 1,00	coefficiente 0,125
IX	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti, sottosuolo e soprassuolo in genere	coefficiente 0,015
X	Occupazioni di aree destinate a parcheggio	coefficiente 1,50
XI	Occupazioni con impianti per distribuzione di carburanti	coefficiente 1,75
XII	Altre occupazioni commerciali diverse da quelle sopra indicate	coefficiente 1,00
XIII	Occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti (a tale occupazione si applica la riduzione del 90% fino a 100 mq. e del 95% oltre i 100 mq.)	coefficiente 0,15

XIV	Occupazioni effettuate dai circhi (a tale occupazione si applica la riduzione del 90% fino a 100 mq. e del 95% oltre i 100 mq.)	coefficiente 0,15
XV	Occupazioni non commerciali e non contemplate nelle fattispecie precedentemente elencate	coefficiente 0,125

3. La tariffa base è deliberata annualmente dalla Giunta comunale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Entro lo stesso termine, la Giunta può variare i coefficienti di cui al comma 2.

Art. 24 - APPLICAZIONE DEL CANONE.

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione è determinato dal prodotto dell'importo di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 22.

2. Nei casi di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.

3. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente Regolamento.

Art. 25 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base di € 0,77 (zero/77) per utenza e, in ogni caso, l'ammontare complessivo del Canone non può essere inferiore a € 516,46 (cinquecentosedici/46).

2. La medesima misura del Canone annuo, di cui al comma 1, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il numero degli utenti è quello delle utenze in corso alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente solo in presenza di utenza.

Art. 26 - ESENZIONI DAL CANONE ED AGEVOLAZIONI

1. Il canone non si applica per:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R.;
- b) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- d) le occupazioni effettuate con tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadri;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico, di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- h) le occupazioni effettuate da privati per la realizzazione di manifestazioni di interesse comunale convenzionate ai sensi dell'art. 43, comma 1, della Legge 27.12.97 n. 449;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni di carattere ornamentale e di abbellimento purché preventivamente autorizzate dal Funzionario competente.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- b) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
- c) occupazioni di carattere ornamentale purché preventivamente autorizzate.

3. Sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) al fine di promuovere l'effettuazione di tipi di occupazione di rilevante interesse e che valorizzino il territorio cittadino, la Giunta Comunale può concedere contributi economici a copertura totale o parziale degli importi dovuti a titolo di canone. L'ammontare dei contributi disponibili per ciascun anno è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione;
- b) le Cooperative Sociali di tipo B che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate deducono dall'importo dovuto a titolo di COSAP l'intero costo lavorativo di tali persone se impiegate direttamente nell'attività esercitata su suolo pubblico e per il medesimo periodo;
- c) con la deliberazione tariffaria di cui al secondo comma dell'art. 23, può essere concesso un abbattimento della tariffa al massimo pari al 30% per le occupazioni permanenti di tipo commerciale o artigianale situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esercizio interessato deve avere unico punto di accesso sulla via oggetto di lavori. L'agevolazione sarà applicata d'ufficio a conguaglio sull'annualità successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.
- d) La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:
 - del 50% se l'occupazione si protrae per non più di due ore continuative nella giornata;
 - del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
 - del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

Art. 27 - MODALITA' E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE ANNUO.

1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante una delle seguenti modalità:

- conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- sistema bancario;
- altri sistemi, anche telematici, approvati dalla Giunta Comunale.

2. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno ferialo successivo.

3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 28 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione in conformità alle modalità di cui al comma 1 dell'art. 27 o mediante versamento diretto ai riscuotitori comunali.

Art. 29 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA.

1. Il Funzionario responsabile competente controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione o di autorizzazione, provvede, in caso di omesso o parziale versamento, alla notifica di una diffida ad adempiere nel termine di gg. 30. La notifica degli avvisi può avvenire anche tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC.

Decorso inutilmente tale termine:

- a) Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione.
- b) L'ufficio che ha emesso l'atto di diffida rimasto inadempito ne trasmette entro sei mesi copia all'ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 13.04.1999, n. 112.
- c) L'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
- d) L'ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all'art. 7, comma 2, ne dispone l'incameramento a favore del Comune.

2. Per le occupazioni abusive, il funzionario responsabile applica l'art. 15.

3. Il servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva del canone, può essere affidata ad un Concessionario e dovrà essere esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

4. Il Concessionario nomina un funzionario responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 30 - RIMBORSI.

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Funzionario Responsabile del procedimento competente entro tre anni dal pagamento.

2. Il Funzionario responsabile del procedimento dispone il rimborso, se dovuto, entro il termine previsto dal vigente regolamento sui procedimenti amministrativi.

Art. 31 - SANZIONI

1. Le occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono sanzionate secondo quanto stabilito dall'art. 15.

2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui l'art. 29 comma 1, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 24.11.81 n. 689.

3. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni

Art. 32 - DIRITTO DI INTERPELLO.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'attuazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del soggetto che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta nei termini previsti.

Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme in vigore in materia.

**FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO
SOGGETTE A CANONE**

I	Occupazioni con chioschi per la vendita di giornali, riviste e pubblicazioni in genere
II	Occupazioni con chioschi - banchi - autobar e simili per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o per la somministrazione di alimenti o bevande
III	Occupazioni con banchi o simili per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o la somministrazione di alimenti o bevande nelle aree di mercato
IV	Occupazioni con ponteggi o cantieri edilizi
V	Occupazioni con tavoli, sedie, esposizioni di merci in area antistante i pubblici esercizi
VI	Occupazioni con tende fisse o retrattili
VII	Occupazioni od esposizioni di merci in area antistante gli esercizi commerciali
VIII	Occupazioni con banchi e simili in occasione di fiere, sagre per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari o per la somministrazione di alimenti o bevande, a tale occupazione si applica comunque il canone minimo di € 1,00
IX	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti, sottosuolo e soprassuolo in genere
X	Occupazioni di aree destinate a parcheggio
XI	Occupazioni con impianti per distribuzione di carburanti
XII	Altre occupazioni commerciali diverse da quelle sopra indicate
XIII	Occupazioni effettuate dagli spettacoli viaggianti (a tale occupazione si applica la riduzione del 90% fino a 100 mq. e del 95% oltre i 100 mq.)
XIV	Occupazioni effettuate dai circhi (a tale occupazione si applica la riduzione del 90% fino a 100 mq. e del 95% oltre i 100 mq.)
XV	Occupazioni non commerciali e non contemplate nelle fattispecie precedentemente elencate